



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

UILPA VV.F.

OGGETTO: Riscontro nota O.S. UILPA VV.F. del 06 febbraio 2024. Sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale, anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA.

In riferimento alla nota di codesta Organizzazione sindacale, relativa all'oggetto, la competente Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie ha rappresentato quanto segue.

L'articolo 9, comma 4, del d.P.R. n. 44 del 17 gennaio 1990 riconosceva alcune maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (cd. RIA) in favore del personale che, alla data del 1° gennaio 1990, avesse svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella stessa Amministrazione o che avesse maturato detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale (1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990); nel successivo comma 5 erano previsti il raddoppio o la quadruplicazione delle somme dovute a titolo di maggiorazione al personale che, nell'arco della vigenza contrattuale, avesse maturato rispettivamente almeno dieci o venti anni di servizio.

L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 disponeva quanto segue: *"resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto del pubblico impiego relativi al precedente triennio contrattuale"*.

Sulla base di tale previsione furono instaurati all'epoca contenziosi giurisdizionali da parte del personale delle Amministrazioni coinvolte per l'accertamento del diritto alle maggiorazioni in parola laddove maturate negli anni 1991, 1992 e 1993, facendo valere la proroga al 31 dicembre 1993 dell'efficacia dell'intero d.P.R. n. 44 del 1990, pur in assenza dello specifico finanziamento degli effetti di spesa derivanti dalla pretesa conseguente estensione del periodo di riferimento per la verifica della platea dei beneficiari dell'emolumento oltre la scadenza originaria dell'accordo sindacale.

Infine, è intervenuto l'articolo 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha disposto che il richiamato articolo 7 è da interpretarsi nel senso che la proroga ivi prevista non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità, facendo salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore, con conseguente estinzione dei ricorsi pendenti alla data del 1° gennaio 2001 e non conclusi con sentenza avente valore di giudicato.

La pronuncia della Corte costituzionale n. 4 dell'11 gennaio 2024 interviene ora nel descritto ambito di disciplina a dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma risalente al 2000



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

in quanto, pur auto-qualificatasi di interpretazione autentica, avente portata innovativa con efficacia retroattiva, incidente su diversi giudizi *illo tempore* in corso, promossi da dipendenti nei confronti di amministrazioni pubbliche. A parere della Corte, l'effetto di condizionare l'esito dei ricorsi collettivi pendenti si pone in contrasto con i principi costituzionali volti a garantire la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei ricorrenti e quelli relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e, in particolare, del giusto processo e della parità delle parti in giudizio secondo cui, nello specifico, la funzione giurisdizionale è esercitata dalla magistratura (articoli 24, primo comma, e 102, Cost.).

Tanto rappresentato, si osserva che la previsione pattizia da cui è scaturito il procedimento dinanzi al giudice amministrativo e nell'ambito del quale è intervenuta la decisione della Consulta afferisce, come accennato, all'articolo 9 del d.P.R. n. 44 del 1990. Tale provvedimento non risulta applicabile direttamente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per il quale si rinvencono analoghe statuizioni nell'articolo 25 del d.P.R. 4 agosto 1990, n. 335 (con decorrenza fissata al 1° ottobre 1990).

Sono, pertanto, state avviate verifiche interne in ordine alla sussistenza di risalenti posizioni di personale ricorrente interessato dall'applicazione in ambito giurisdizionale e potenzialmente amministrativo della previsione censurata. Nel contempo, sarà in ogni caso fornito il consueto supporto della predetta Direzione Centrale all'Avvocatura dello Stato in relazione a eventuali segnalazioni al riguardo a seguito di iniziative degli interessati volte alla riattivazione dei procedimenti all'epoca già avviati e non conclusi per effetto della medesima previsione.

Al di fuori delle fattispecie descritte, allo stato attuale e alla luce dei contenuti della sentenza in oggetto, in mancanza di indicazioni da parte dei competenti organi dell'Amministrazione statale che consentano di determinare con certezza l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della medesima, non si rinvencono elementi che possano indirizzare nel senso della proroga generalizzata del triennio di riferimento della maggiorazione in argomento, ferma restando in tal caso l'esigenza di un previo e idoneo finanziamento della correlata spesa anche verso l'Istituto di gestione previdenziale per gli effetti riflessi sotto il profilo pensionistico.

IL CAPO UFFICIO
R. Castrucci

Riccardo Castrucci